

Item quod qui predictis statutis contrafecerint et culpabiles inventi fuerint, per iudices, ad quos spectat, iuxta iuris et sacrorum canonum dispositiones puniantur et, ubi non esset certa pena, suppleat ipsorum iudicum arbitrium.

Et praemissa omnia per gubernatorem Urbis, auditorem camerae et vicarium Urbis, prout ad quemlibet iurisdictione spectat, executioni demandentur.

Item quod nullus monachus aut alius cuiusvis ordinis regularis professor incedat per Urbem sine socio sui ordinis vel sine licentia vicarii Urbis.

Stampa contemporanea s. l. et a. in 4°, 6 pagine.¹ Biblioteca imperiale a Pietroburgo.

17. Lorenzo Bragadino a Venezia.²

Roma, 10 marzo 1536.

La Maestà del imperator ha scritto ultimamente una lettera al pontefice molto più dolce et humana di quello, che era solito prima di scriver, nella qual Sua Cesarea Maestà scrive, ch'el contenta et lauda la opinion di Sua Santità di esser neutrale, et così accetta in bona parte la prohibition del far delli fanti sopra il dominio della Chiesa, et che verrà in Roma et che in ogni sua trattation, quandc Sua Santità conoscerà ch'el torto sii dal canto di Sua Maestà, il mondo tuto conoscerà quanto conto et stima la facci della Beatitudine Sua et ha rimesso de richiederli di far più fanti di quà, ma li fa in altri luochi, et ne passano tutavia de ditti de qui et se ne fanno etiam secretamente qui in Roma per questo conto, li qual fanti fanno la massa sopra il Senese, dove alloggiarono a descriptione, fino che lo imperatore li mandi la paga.

Copia contemporanea nell'Archivio di Stato in Venezia
Dispacci da Roma al Senato. Filza IV, f. 52^bs.

¹ L'antiquario fiorentino Olschki vendette nel 1898 alla Biblioteca imperiale di Pietroburgo questo rarissimo primo decreto di riforma, che senza dubbio è quello di cui l'inviato veneto Lorenzo Bragadino parla nel suo dispaccio del 17 febbraio 1536 (EHSSES, *Conc. Trid.* IV, 453, n. 1) e che egli chiama « la bolla della reformatione delli habiti delli chierici ». Questa denominazione deriva manifestamente dal fatto, che al principio dell'editto ed anche più avanti si parla spesso e con energia dell'abito degli ecclesiastici. Non può aver peso che Bragadino usi il termine « bolla » ed anche l'ordine « che non si pubblicasse in stampa » è piuttosto confermato che confutato dalla straordinaria rarità della stampa. Non sussiste quindi, come crede anche Mgr. EHSSES, alcun dubbio, che l'editto fu reso noto nel concistoro dell'11 febbraio 1536.

² Cfr. sopra p. 158.